



# CITTÀ di AVIGLIANA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

**OGGETTO: TARI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 CON METODO NORMALIZZATO**

L'anno **2025**, addì **ventotto**, del mese di **Aprile** dalle ore **18:00**, nella solita sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **ordinaria** ed in seduta pubblica di prima convocazione, regolarmente convocata, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<i>Presidente</i>	<i>TABONE RENZO</i>	<i>SI</i>
<i>Sindaco</i>	<i>ARCHINA' ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>BABBINI PAOLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MANSUINO MARCELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>REMOTO ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MORRA ROSSELLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>DITELLA STEFANO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>FERRI ANDREA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CROSASSO GIANFRANCO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PALUELLO CARLA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ARISIO FIORENZA</i>	<i>NO</i>
<i>Consigliere</i>	<i>MASSOLA SIMONA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>SPANO' ANTONIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>PICCIOTTO MARIO</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>CARNINO LUCA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>WOOD GIORGIA</i>	<i>SI</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ROCCOTELLI ANGELO</i>	<i>SI</i>

Presenti: 16 Assenti: 1

Assume le presidenza **Il Presidente Del Consiglio Comunale** Tabone Renzo.  
Partecipa alla seduta **il Segretario Generale** Dott. Livio Sigot.  
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Introduce l'argomento l'Assessora al Bilancio Paola Babbini che illustra le tariffe proposte e le agevolazioni previste.

Consigliere Picciotto "Progetto Adesso Avigliana"

Chiede se ci siano crediti del Comune verso soggetti che non hanno pagato e a quanto ammontano.

Risponde l'Assessora Babbini che rileva la diversità del tema riscossione rispetto a quello delle tariffe oggetto di esame. Assicura tuttavia che c'è un impegno dell'amministrazione a perseguire il miglioramento dell'attività di riscossione per ridurre crediti e residui.

Il Presidente del Consiglio Comunale Tabone Renzo chiede di procedere alla votazione palese, per alzata di mano della proposta.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del 2/04/2025 redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente l'oggetto sopra riportato;

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 e 147 bis del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che allegati alle presenti deliberazioni ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Viste le deliberazioni consiliari n. 48 del 25.11.2024 e n. 63 del 23.12.2024, con le quali, rispettivamente, è stato approvato in via definitiva il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2025/2027 ed il bilancio di previsione 2025/2027 e relativi allegati e nota di aggiornamento al DUP 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 8/01/2025, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) 2025/2027 – Parte Contabile, con valenza pluriennale  
Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Constatato l'esito della seguente votazione palese, per alzata di mano:

Presenti	n. 16
Astenuti	n. =
Contrari	n. 05 (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Picciotto, Wood e Roccotelli)
Votanti	n. 16
Favorevoli	n. 11

**DELIBERA**

Di accogliere integralmente la proposta redatta dall'Area Economico Finanziaria – Settore Tasse e Tributi -, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

**SUCCESSIVAMENTE**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su proposta del Presidente del C.C., stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con n. 11 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (i Consiglieri di minoranza Spanò, Carnino, Picciotto, Wood e Roccotelli) su 16 presenti e votanti palesemente espressi e proclamati dal Presidente;

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

La registrazione audio/video della seduta viene resa disponibile sul sito comunale, alla voce Consiglio Comunale on-line per il tempo previsto dalla Legge.

A sensi dell'art. 59, c. 1 e 2, del Regolamento del Consiglio comunale, gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti nel corso delle discussioni sono richiamati per relationem, con riferimento al documento digitale della registrazione.

Il Consiglio viene interrotto per una pausa alle ore 21.13 circa.

~~~~~

*Proposta N. 10 del 02/04/2025*

**OGGETTO:** TARI- APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2025 CON METODO NORMALIZZATO

Su richiesta dell'Assessore al Bilancio Paola Babbini,

**RICHIAMATI:**

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale ha istituito, dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), costituita dall'imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla la tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale ha abolito, con decorrenza del 2020, l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e rifiuti, di investimento del servizio integrato per il periodo 2018-2021;

**VISTO** l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 di disciplina del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

**TENUTO CONTO** che, in base all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il Piano finanziario deve essere predisposto dal soggetto gestore del servizio, validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) e approvato dall'ARERA;

**RICHIAMATE** inoltre:

- la deliberazione dell'ARERA n. 57 del 03/03/2020, avente ad oggetto: *“semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni territorialmente competente”*;
- la determinazione dell'ARERA n. 2 del 27/03/2020, avente ad oggetto: *“chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio 443/2019/r/(MTR) integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 158 del 05/05/2020, avente ad oggetto: *“adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione rifiuti, differenziati, assimilati, integrata dei anche urbani ed alla luce dell'emergenza da covid-19”*;
- la deliberazione dell'ARERA n. 238 del 23/06/2020, ad oggetto: *“adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di rifiuti, investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti anche differenziati, assimilati, 2020-2021 urbani e per il periodo tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da covid-19”*;

- la deliberazione dell'ARERA n. 493 del 24/11/2020, ad oggetto: “aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2022” (nel caso di PEF 2022)”;

- la deliberazione dell'ARERA n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” che ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi,;

- la deliberazione dell'ARERA n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

- la determinazione dell'ARERA n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il presente Comune è istituito e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente competente (EGATO) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Consorzio CADOS;

**Dato atto** che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29/04/2022 si era provveduto alla presa d'atto del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO CON METODO MTR/ARERA 2022/2025 che per l'annualità 2024 prevedeva un costo massimo del servizio pari ad €. 2.550.901,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.340.617,00 e per parte fissa pari ad €. 1.210.285,00;

**Tenuto conto** che:

- la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025;

- la Deliberazione ARERA 389/2023/R/Rif stabiliva le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

**Dato atto** che il Consorzio C.a.do.s. ha provveduto ad approvare l'aggiornamento del PEF 2024/2025 nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 16.04.2024 che prevede un costo massimo del servizio per il Comune di Avigliana pari per il 2024 ad €. 2.585.896,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.526.802,00 e per parte fissa pari ad €. 1.059.094,00, e pari per il 2025 ad €. **2.857.572** di cui per parte variabile pari ad €. **1.610.505,00** e per parte fissa pari ad €. **1.247.066,00**, e alla pubblicazione stessa sul sito istituzionale dell'Ente;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani: *Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponente accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*”;

**Richiamato** l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto legislativo 13

gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Tenuto conto** che la scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI è il 30 aprile di ogni anno;

**Richiamato** il Piano Economico Finanziario aggiornato 2024/2025, anno 2025, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra indicato, pubblicato sul sito del Consorzio C.A.DO.S. che riporta i seguenti importi pari ad € 2.857.572 di cui per parte variabile pari ad €. 1.610.505,00 e per parte fissa pari ad €. 1.247.066,00,

**Dato atto** che il Consorzio C.A.DO.S. Piano Economico Finanziario aggiornato 2024/2025 è stato approvato in Consiglio di Amministrazione il 16 aprile 2024 e in Assemblea consortile il 23 aprile 2024;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

**Preso atto** di quanto stabilito dal Dpcm n. 24/2025 in ordine alle agevolazioni sulla TARI per i nuclei familiari a basso reddito per l'annualità 2025 e della conseguente Deliberazione di ARERA N. 133/2025/R/RIF del 01.04.2024 ad oggetto *AVVIO DI PROCEDIMENTO E DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL “BONUS SOCIALE RIFIUTI” AGLI UTENTI DOMESTICI DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI IN CONDIZIONI ECONOMICO SOCIALI DISAGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 57-BIS DEL DECRETO LEGGE 124/19 E DEL D.P.C.M. 21 GENNAIO 2025 N. 24* che ha disposto, tra le altre cose, stabilisce quanto segue :

## Art 2 / Modifiche urgenti ai meccanismi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani

2.1 Al fine di consentire, a decorrere dall'1 gennaio 2025, il riconoscimento degli oneri derivanti dall'erogazione dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, si prevedono le misure urgenti indicate ai commi seguenti.

2.2 L'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è modificato come segue:

a) all'articolo 2, comma 2.1, è aggiunto il seguente comma: “ 2.1 bis A decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria □□3,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.”

b) all'articolo 2, dopo il comma 2.3, è aggiunto il seguente comma: 17 “2.3 bis La componente □□3,□,, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.”

c) all'articolo 3, comma 3.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “c) il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto □□3, alimentato dalla componente perequativa □□3,□;

d) all'articolo 6, comma 6.1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente lettera: “c) l'importo □□□3,□ □□□ relativo alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, calcolato come segue:

$$\square\square\square3,\square \square\square\square = \square\square3,\square \times \square\square\square\square\square\square\square \square \text{ dove: } -\square\square\square\square,$$

dove □ □□□□,□ è l'ammontare delle agevolazioni riconosciute nell'anno “a” ai beneficiari del bonus sociale rifiuti di cui all'articolo 3, comma 1 del d.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24.”

2.3 Per l'anno 2025, per eventuali esigenze connesse alla copertura delle agevolazioni tariffarie relative al bonus sociale per i rifiuti, si applica quanto già previsto all'articolo 3, comma 3.4 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/rif.

2.4 L'Autorità provvede, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3, a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente.

Dato atto

Che in ordine alle agevolazioni, le agevolazioni sulla TARI restano valide ed applicabili in quanto coerenti con le disposizioni del Dpcm 24/2025 e della Delibera di ARERA n. 133/2025, le disposizioni di cui al vigente Regolamento Comunale sulla TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023, che a riguardo delle agevolazioni testualmente recitano :

-All' Art. 16 – Esenzione dal tributo 1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

*d) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore ad euro 5.000,00. Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità entro il termine di scadenza della seconda rata TARI.*

-All' Art. 17 – Bonus sociale per i rifiuti :

*1. Al fine di promuovere la tutela ambientale in un quadro di sostenibilità sociale, alle utenze domestiche in condizioni economico-sociali disagiate è garantito l'accesso alla fornitura del servizio di igiene urbana a condizioni tariffarie agevolate.*

*2. Gli utenti beneficiari dell'agevolazione di cui al presente articolo e le modalità attuative dell'agevolazione sono individuati con provvedimenti adottati da ARERA, in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato, tenendo conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento.*

**DATO ATTO ALTRESI'**

Che al momento dell'adozione del presente atto, ARERA non ha ancora provveduto a Deliberare la differenziazione della componente perequativa UR3 tra utenze domestiche e utenze non domestiche e neanche valutato ulteriori affinamenti dell'articolazione della medesima componente ; Che sono ancora in corso da parte di Maggioli le modifiche del gestionale per rilasciare la funzionalità di applicazione automatica del bonus, ed in particolare :

- implementazione dell'e-service di INPS per la consultazione attestazione ISEE ai fini dell'applicazione del bonus rifiuti 2025, disponibile a partire dalla seconda metà di maggio 2025, sarà comunque necessario attivare il servizio e relative configurazioni applicative;
- funzionalità di applicazione automatica del bonus rifiuti 2025 secondo DPCM 24/2025, disponibile a partire da fine maggio 2025.

■ Significando che al momento non sono gestibili variazioni sulle ordinarie modalità di bollettazione TARI e che si procederà nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Regolamento sopra riportati, che non sono in contrasto con il Dpcm n. 24/2025 e con la Delibera ARERA n. 133/2025;

**Richiamata** la determinazione ARERA n. 2 del 27/03/2020, in base alla quale dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

**Ritenuto** pertanto, al fine di definire le tariffe del tributo, di detrarre dal costo totale del Piano finanziario le seguenti voci per un totale di € 244.061,00 attribuiti nel PEF alla sola componente fissa:

| Descrizione voce             | Componente fissa     | Componente variabile |     |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-----|
| Contributo MIUR              | €. 13.759,57         | =====                | (-) |
| Entrate da recupero evasione | €. 230.301,66        | =====                | (-) |
| <b>Totale detrazioni</b>     | <b>€. 244.061,00</b> |                      |     |

**Ritenuto** di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano economico finanziario per il biennio 2024/2025, tra utenze domestiche e non domestiche per l'elaborazione delle tariffe TARI 2025, in base alla seguente ripartizione:

- <54 >% a carico delle utenze domestiche;
- <46 >% a carico delle utenze non domestiche;

per le seguenti motivazioni: stima della ripartizione dei costi dei servizi prestati alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche da parte del Gestore Acsel spa (a supporto dati tecnici a prot. n. 9841 del 9/04/2024) e pertanto progressivo allineamento dei costi effettivi rispetto alla effettiva produzione/costo dei rifiuti;

**Preso atto** dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, in particolare che i coefficienti sono stati adeguati nell'ambito della possibilità normativamente prevista di aumentarli o diminuirli fino al 50% rispetto ai valori minimi e massimi;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti pari ad €. 2.857.572,00 di cui per parte variabile pari ad €. 1.610.505 e per parte fissa pari ad €. 1.247.066,00, già al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007 e delle altre componenti da detrarre, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche (Allegato A) e utenze non domestiche (Allegato B), come dettagliatamente indicate nell'allegato alla presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della medesima deliberazione;

**Dato atto** che si stabiliscono le scadenze per il versamento della tassa rifiuti TARI anno 2024 in 3 rate, attraverso bollettino Pago Pa:

- 30 giugno 2025, 31 luglio 2025 e 31 ottobre 2025, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

#### **Richiamati:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani

stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia (o Città Metropolitana di Torino) sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023;

**Visto** l'articolo 42 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Tutto ciò premesso,

### **PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di prendere atto, ai sensi delle vigenti disposizioni, il Piano economico finanziario aggiornato 2024/2025, approvato da parte del Consorzio C.A.DO.S., che per l'annualità 2025 e approvato con propria precedente Deliberazione n.8 del 22.04.2024 che prevede un costo massimo del servizio pari ad €. 2.857.572 di cui per parte variabile pari ad €. 1.610.505,00 e per parte fissa pari ad €. 1.247.066,00, ripartiti per il 54% sulle utenze domestiche e per il 46% sulle utenze non domestiche, riportato in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3) Di approvare le nuove tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 per le utenze domestiche (Allegato A) e per le utenze non domestiche (Allegato B) e relativa Relazione di Accompagnamento (Allegato C), come riportate negli allegati alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura finanziaria integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultanti dal Piano economico finanziario, decurtate le componenti di cui alla determinazione ARERA n. del 27/03/2020, specificate in premessa;
- 5) Di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA), determinato dalla Città Metropolitana di Torino, nella misura del 5%;
- 6) Di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2024:
  - prima rata 30 giugno 2025;
  - seconda rata 31 luglio 2025;
  - terza rata 31 ottobre 2025;
  - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2025;

7) Di dare atto che sono confermate per il 2025 le componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, stabilite da ARERA, con la deliberazione 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, così contraddistinte:

- a)   1,  , per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;

b)□□2,□, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;

8)Di confermare le agevolazioni per le utenze domestiche ai nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. che presenteranno entro il 31 luglio 2025, specifica richiesta per ottenere:

- esenzione totale per i contribuenti con ISEE inferiore a €. 5.000,00 ai sensi dell'art. 16 comma 1, lettera d) del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2024;
  - riduzione pari all'80% della tariffa per i contribuenti con ISEE compreso tra €. 5.001,00 e €. 7.844,20, salvo disponibilità di bilancio, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2025;
- dando atto della copertura finanziaria fino a concorrenza della somma di euro 30.000,00 da stanziare sul peg 9098 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE TARSU/ TARI;

9) Di dare atto che le agevolazioni previste sulla TARI ai sensi del Dpcm n. 24/2025 e della Deliberazione ARERA n. 133/2025 saranno gestite e applicate secondo modalità da definirsi con successivi provvedimenti, nel rispetto di quanto stabilito dall'Art. 17 del Regolamento Comunale sulla TARI approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023 delegando alla Giunta Comunale eventuali disposizioni operative qualora necessarie;

10)Di dare atto che l'EGATO provvederà poi a trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA;

11)provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

12)Di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

il Segretario Generale  
Livio Sigot

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COMUNALE  
Tabone Renzo  
*(sottoscritto digitalmente)*

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Livio Sigot  
*(sottoscritto digitalmente)*